



TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Procedure Concorsuali

Circolare sugli adempimenti dei curatori, dei commissari giudiziali, dei liquidatori (nominati ai sensi dell'art. 182 LF e dell'art. 14quinquies L. n. 3/2012) e dei coadiutori conseguenti all'entrata in vigore delle nuove ipotesi di incompatibilità di cui al d. lgs. n. 54/2018

Al Presidente del Tribunale

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa

Al Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa

Ai professionisti che collaborano col Settore Procedure Concorsuali

Siracusa, 27 giugno 2018

Con d. lgs. n. 54/2018 è stato aggiunto un ulteriore comma all'art. 28 LF il quale, richiamando il comma 4bis dell'art. 35 e l'art.35.1 del d. lgs. n. 159/2011, ha introdotto nuove ipotesi di incompatibilità del curatore fallimentare e del coadiutore da questi nominato a norma dell'art. 32 c. 2 LF. La nuova disciplina è entrata in vigore il 25.06.2018.

Segnatamente, non possono essere nominati curatore fallimentare, né suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Al fine di consentire la verifica sull'insussistenza della causa di incompatibilità, il curatore, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità suindicate. Il coadiutore redige una



dichiarazione avente il medesimo contenuto e la consegna al curatore - che la deposita in cancelleria - entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività.

Inoltre, nella medesima dichiarazione, il soggetto incaricato deve comunque indicare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Le disposizioni citate prevedono altresì le sanzioni conseguenti all'omissione degli adempimenti previsti.

Ritengono i giudici del Settore che:

- in forza del richiamo all'art. 28 LF previsto dagli artt. 163 n. 3) LF, 182 c. 2 LF e 14quinquies della L. n. 3/2012, il regime d'incompatibilità e gli adempimenti suindicati devono essere estesi alla nomina del commissario giudiziale, del liquidatore in caso di concordato preventivo con cessione dei beni e del liquidatore designato nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla L. n. 3/2012; parimenti, vanno estesi ai delegati che, a norma dell'art. 32 c. 1 LF, svolgono compiti propri del curatore fallimentare;
- le incompatibilità riguardano tutti i tipi di coadiutore (consulente fiscale/contabile, consulente del lavoro, ecc.), ivi compresi quelli nominati dal commissario giudiziale, ma non anche il perito stimatore, il notaio incaricato per redigere la relazione ventennale sui beni immobili e il legale della curatela fallimentare, figure non rientranti nella tipologia di collaboratore di cui all'art. 32 c. 2 LF;
- per "magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato conferente" devono intendersi coloro i quali (anche magistrati onorari) siano attualmente in servizio presso il solo Tribunale di Siracusa, con esclusione, pertanto, della Procura della Repubblica, del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio del Giudice di Pace; sono altresì esclusi, com'è evidente, gli uffici giudiziari siti in altri circondari di questo distretto di Corte d'Appello;
- le nuove ipotesi di incompatibilità riguardano le nuove nomine, sicché l'entrata in vigore delle norme in oggetto non riguarda gli incarichi conferiti prima del 25.06.2018;
- nel caso in cui la situazione di incompatibilità si verifichi dopo la nomina (comunque avvenuta dopo il 25.06.2018), posto che la disciplina in oggetto appare volta ad impedire che il rapporto col magistrato addetto all'Ufficio possa in qualche modo "favorire" l'attribuzione dell'incarico sicché è solo in questo momento che l'incompatibilità appare assumere rilievo, va escluso che debba procedersi in via automatica alla sostituzione del professionista; in ogni caso, in considerazione del necessario rapporto fiduciario che deve sussistere tra Tribunale, curatori e coadiutori, **questi sono**



